

SSPL

CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE - 1° ANNO - 1° CANALE

1° PROVA SCRITTA - 16 febbraio 2016

TEMA

Premessi brevi cenni sui metodi di formazione del consenso dei soci nella società in nome collettivo e sui possibili vizi delle decisioni da questi assunte, si illustri la disciplina applicabile in caso di invalidità delle decisioni medesime.

PARERE

Dichiarato, con sentenza del 24 febbraio 2014, il fallimento della Alfa s.r.l., il curatore, dott. Tizio rinveniva nei documenti della società indizi gravi, precisi e concordati del fatto che la Alfa s.r.l. aveva, per anni e sino alla data di accertamento dell'insolvenza, esercitato la propria attività di impresa in comune con altre due società: la Beta s.r.l. e la Gamma s.r.l.

In considerazione di questa circostanza, pertanto, il dott. Tizio promuoveva istanza al tribunale fallimentare affinché, accertata l'esistenza della società (di persone) di fatto tra la Alfa s.r.l., la Beta s.r.l. e la Gamma s.r.l., dichiarasse il fallimento in estensione, ex art. 147 l. fall., delle ultime due.

In data 13 febbraio 2016, l'adito tribunale respingeva la domanda del curatore del fallimento di Alfa s.r.l., affermando che:

- i. la partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone non è ammessa dal nostro ordinamento;
- ii. che nessun argomento di segno contrario può ricavarsi dall'art. 2361, comma 2, c.c., perché detta disposizione è dettata con riferimento alla s.p.a. e non si applica alle s.r.l.;
- iii. che, anche a voler diversamente opinare (e cioè a voler ritenere il disposto dell'art. 2361, comma 2, cit., applicabile alla s.r.l.), nel caso di specie non è stata fornita la prova dell'esistenza di alcuna delibera assembleare (di Alfa s.r.l.) di autorizzazione dell'acquisto della partecipazione nella ipotetica società di persone di fatto, per cui detta partecipazione deve comunque ritenersi illegittima.

Assunte le vesti del legale di fiducia del curatore, si rediga motivato parere sulla questione controversa, individuando - se del caso - gli eventuali motivi di gravame avverso la decisione resa in primo grado dal tribunale e gli argomenti atti a sostenerli.